



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO
Servizio Sviluppo Economico

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE DI
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni 20.3.1972 n. 83, 18.9.1972 n. 388,
27.11.1972 n. 417, 24.6.1974 n. 294, 16.4.1984 n. 173

ART. 1

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presente regolamento in conformità alle norme di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con la legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Tutte le imprese che esercitano la suddetta attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento. Tali attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le attività in parola possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell' esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dal citato articolo 2 della Legge 1142.

Sono considerati mestieri affini a quello di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quello di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Le predette attività sono subordinate alla autorizzazione del Sindaco che le rilascia sentita la commissione di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e previ gli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, che sostituisce l'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161.

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

ART. 2

Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa, entro il termine di giorni trenta dalla notifica.

ART. 3

Il richiedente nella domanda diretta al Sindaco, da stendersi in competente bollo, dovrà indicare:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita;
2. indirizzo preciso di residenza e del locale dove viene esercitata l'attività;
3. la persona cui è affidata la direzione dell'azienda, per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Alla domanda dovrà allegarsi uno dei seguenti documenti:

- a) per le imprese che intendono iniziare l'attività: certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, relativo sia all'esistenza nei confronti dell'impresa di cui il richiedente sarà titolare, dei presupposti che fanno fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della legge 25 luglio 1956, n. 860, sia al possesso da parte del richiedente della qualifica professionale oppure, nel caso di imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della Legge 25 luglio 1956, n. 860, certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'artigianato, relativo al possesso della qualifica professionale da parte del Direttore dell'Impresa;

- b) per le imprese in attività che sono iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane: certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante la loro iscrizione all'Albo stesso;
- c) per le imprese in attività, non iscritte all'Albo: certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato comprovante il possesso da parte del richiedente titolare dei requisiti previsti dalla Legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 4

La concessione dell'autorizzazione è subordinata al rispetto delle distanze minime determinate in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle Imprese, in conformità ai criteri deliberati dal Consiglio Comunale su proposta della Commissione Comunale di cui all'art. 2-bis della Legge 14.2.1963, n. 161.

ART. 5

Tutti i negozi di barbiere, parrucchiere da signora e affini devono avere le seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) il locale deve essere sempre pulito e ben aerato;
- b) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- c) le pareti, fino all'altezza di m. 1,50 devono essere rivestite in piastrelle, in marmo o altro materiale lavabile impermeabile;
- d) il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda;
- e) la porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda per la protezione contro le mosche;
- f) le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate per il periodo strettamente necessario in un vano separato;
- g) i sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggiatesta con carta da cambiarsi per ogni persona. gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere sempre puliti.

ART. 6

Il titolare e il personale addetti agli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini possono esercitare l'attività soltanto previo accertamento dell'Ufficiale sanitario circa l'idoneità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose.

Tale accertamento deve essere rinnovato annualmente.

ART. 7

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale sanitario che accerta i requisiti sanitari stabiliti dalle norme in vigore.

ART. 8

Gli addetti al servizio dovranno indossare sempre un camice bianco in perfetto stato di pulizia.

ART. 9

Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria dovranno essere tenuti con la massima pulizia.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, etc. dovrà essere scrupolosa ed accurata.

ART. 10

Durante la rasatura è vietato pulire il rasoio, dalla saponata, con carta da giornale, o altra carta non pulita.

Dopo la rasatura per spargere la cipria sulla pelle, si dovranno usare polverizzatori a secco. E' vietato l'uso di piumaccioli.

ART. 11

E' fatto obbligo dell'uso di guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

ART. 12

Qualora il locale adibito a negozio di barbiere o parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini non risponde alle condizioni igienico-sanitarie, ma debba essere sistemate convenientemente, verrà assegnato un congruo termine (non superiore ai 60 giorni) per l'esecuzione dei lavori prescritti.

ART. 13

Coloro che nel termine assegnato per la esecuzione dei lavori non abbiano ottemperato saranno diffidati a chiudere il negozio e qualora non vi provvedano, denunciati per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 17 del T.U. delle legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 14

~~Prima di effettuare lavori che comportino variazione del numero o nella destinazione dei locali, dovrà richiedersi nuova autorizzazione comunale che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario del Comune, previo accertamento dei soli requisiti igienici del locali.~~

Analogamente dovranno chiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esistenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere da signora ed affini.

ART. 15

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento.

Qualora nel negozio di barbiere o di parrucchiere si vendano anche profumi ed oggetti di toeletta, il proprietario deve munirsi dell'autorizzazione comunale per il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

ART. 16

I negozi di barbieri, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'Autorità comunale, che disporrà sentite le proposte delle organizzazioni di categorie.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale, in modo ben visibile, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio stesso, unitamente alle tariffe di prestazioni, fissate dalle competenti Associazioni di categoria.

ART. 17

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 - 110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

ART. 18

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la successiva pubblicazione all'Albo Comunale per giorni 15 consecutivi.